

## **Alternanza Scuola-Lavoro (AS-L): disciplina del "periodo di apprendimento mediante esperienze di lavoro"<sup>1</sup>**

### **1. La questione: come viene regolamentato il periodo di apprendimento in contesto lavorativo, svolto nell'ambito di un percorso di alternanza scuola lavoro?**

Le prime fonti cui attingere per trovare le risposte sono le norme statali che delineano l'impianto dell'AS-L: il [D.Lgs. 77/2005](#), la [L. 107/2015](#), art. 1, comma 33 ssgg., la [Guida Operativa del MIUR del 2015](#), le faq del sito <http://www.istruzione.it/alternanza/faq.shtml>. Tuttavia alcune questioni fondamentali rimangono ancora aperte.

L'alternanza è attività curricolare, obbligatoria, che è consentito attuare anche nei periodi di sospensione delle lezioni. Da ciò si può inferire che la dimensione **curricolare** riguarda non tanto i tempi "scolastici" di realizzazione, quanto piuttosto le caratteristiche del percorso, che innanzi tutto esige la co-progettazione: gli apprendimenti previsti debbono infatti essere coerenti con il PECuP e quindi valutabili dagli insegnanti, all'interno delle discipline. Responsabile dei percorsi di alternanza è l'istituzione scolastica.

Data la sua natura "mista", l'AS-L, per quanto riguarda il segmento svolto nella struttura ospitante, è oggetto di interesse anche delle norme che fanno capo al Ministero del Lavoro, in cui l'alternanza è citata come una modalità per realizzare esperienze formative attuate in ambienti di lavoro, qui denominate "*tirocini*", distinti in *tirocini curricolari* ed *extracurricolari*.

Attualmente, a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale del 2012, il **tirocinio extracurricolare** è disciplinato da norme regionali: il riferimento per il Veneto è la DGR 1324 del 23 luglio 2013<sup>2</sup>, con le sue successive modifiche.

Non è invece definito un unico riferimento per la disciplina dei "**tirocini curricolari**", e quindi per l'*alternanza*, nel linguaggio del sistema dell'istruzione: "... non esiste ancora una disciplina organica dei tirocini curricolari: né lo Stato né le Regioni (ad eccezione della Lombardia) hanno provveduto a regolamentare questa tipologia di tirocini, probabilmente anche a causa della scarsa chiarezza sulla competenza legislativa".<sup>3</sup>

La DGR 1324/2013 della Regione del Veneto rimanda ai "regolamenti" dei diversi enti di istruzione e formazione, tra cui Università ed istituti scolastici, che disciplinano i tirocini curricolari<sup>4</sup>. Tali regolamenti "possono essere adottati sulla base dei principi contenuti nella normativa statale (DM 142/98)". Prevede inoltre che tali regolamenti possano rinviare alla disciplina regionale (DGR 1324/2013)", dato che "la relazione tra tirocini curricolari e tirocini extracurricolari è comunque strettissima. Sono entrambi esperienze di natura formativa, dove il luogo di lavoro è luogo di apprendimento."<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> D.lgs 77/2005, art. 4, 1

<sup>2</sup> [Deliberazione della Giunta Regionale n. 1324 del 23 luglio 2013](#)

<sup>3</sup> ISFOL, [Manuale del tirocinante. Guida pratica al tirocinio extracurricolare](#), 2015, p. 20

<sup>4</sup> Sulla base di un riferimento a "norme regolamentari" della [CM 24 del 12.09.2011](#)

<sup>5</sup> [Deliberazione della Giunta Regionale n. 1405 del 09 settembre 2016](#)

## 2. Alternanza e tirocini curricolari

Tre aspetti evidenziati dalle norme del Ministero del Lavoro contraddistinguono il c.d. "**tirocinio curricolare**" corrispondente, nel linguaggio del mondo dell'istruzione, al "**periodo di apprendimento mediante esperienze di lavoro**"

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO "TIROCINIO CURRICOLARE"	TIROCINIO EXTRACURRICOLARE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• la <b>scuola</b>, unico possibile <b>soggetto promotore e responsabile</b> del percorso "esterno" AS-L, in cui sono coinvolti i propri studenti</li> <li>• Il <b>progetto AS-L</b> è <b>parte integrante del Piano di Studi</b>, all'interno di percorsi formativi che prevedono il rilascio di un titolo di studio avente valore legale</li> <li>• la <b>finalità dell'attività</b>, non direttamente mirata all'inserimento lavorativo, ma all'<b>affinamento del processo di apprendimento e di formazione</b>. In tal senso il "riconoscimento formativo", nei percorsi di alternanza obbligatori nella scuola secondaria di 2° grado è <b>obbligatorio e la certificazione deve essere effettuata dalla scuola</b> in quanto soggetto promotore.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>soggetti promotori</b> vari, accreditati, che rivolgono l'offerta di tirocinio a persone non frequentanti percorsi formativi gestiti dal promotore</li> <li>• Il tirocinio è un'<b>esperienza formativa estranea a qualsiasi percorso che preveda il rilascio di un titolo di studio</b> avente valore legale</li> <li>• attività formative <b>mirate all'inserimento lavorativo</b> e all'<b>orientamento</b> verso le professioni. Nel caso di studenti, il "tirocinio estivo e di orientamento" prevede che tali professioni siano diverse da quelle collegate al profilo dell'indirizzo frequentato.</li> </ul>

## 3. Alternanza e tirocini extracurricolari

### ⇒ **Principi non derogabili**

I principi non derogabili per qualsiasi tipologia di tirocinio, cioè di un'esperienza formativa in contesto lavorativo, sono:

- la previsione di una convenzione
- un progetto formativo
- la presenza di un tutor del soggetto ospitante e di un tutor del soggetto promotore
- l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi.

Per l'alternanza è obbligatoria la documentazione della valutazione degli apprendimenti acquisiti dagli studenti nel periodo svolto presso le strutture ospitanti.

### ⇒ **Adempimenti non dovuti per l'AS-L**

La normativa statale e regionale, per i tirocini curricolari, quindi per l'**alternanza**, indica per questi percorsi **adempimenti non dovuti**.

<p><i>Non dovuto l'invio della comunicazione obbligatoria al sistema informativo regionale</i></p>	<p>Nella Nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 4746 del 14 febbraio 2007, a p. 10 si afferma che "si ritiene di escludere l'obbligo di comunicazione per i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro".</p>
--	--

<i>Non dovuto l'invio della comunicazione all'INAIL dei nominativi degli studenti e relativi periodi di tirocinio ASL</i>	L'invio della comunicazione all'INAIL non è dovuto, come si può inferire dalla descrizione delle modalità di attuazione - nella forma speciale di "gestione per conto dello Stato" - contenuta nella <a href="#">Nota INAIL del 10.02.2016</a> .
<i>Non dovuta la corresponsione allo studente della indennità di partecipazione.</i>	Per i percorsi di alternanza non è prevista un'indennità per lo studente, data la natura prioritariamente educativa e curricolare dell'esperienza. Il finanziamento assegnato a ciascuna scuola, previsto dalla L. 107/2015, calcolato sulla base di una quota prevista per ciascuno studente, può essere utilizzato a copertura di eventuali spese (assicurazione in itinere, trasporto, vitto).
<i>Non dovuto l'utilizzo della modulistica dei tirocini extracurricolari</i>	Indicazioni sulla modulistica da utilizzare per l'alternanza sono presenti nella Guida operativa del MIUR.
<i>Non dovuto il rispetto del vincolo numerico, valido per i tirocini extracurricolari</i>	La DGR 1405 del 9 settembre 2016, <sup>6</sup> riformulando l'art. 5, comma 2, dell' "Allegato A" della DGR 1324/2013, ha stabilito che nel momento di verifica della possibilità di ospitare persone in tirocinio da parte di un datore di lavoro, nel caso in cui si riscontri la presenza di studenti ("tirocinanti") in alternanza scuola lavoro - come definita dalla L.107/2015 - questi studenti non siano conteggiati. La Regione del Veneto, con l'annullamento di tale vincolo, ha risposto in tal modo, in qualità di partner, ad un'esigenza condivisa dai 24 firmatari del Protocollo di Intesa sull'Alternanza Scuola Lavoro, come definita dalla L. 107/2015. Se viene quindi facilitata l'accoglienza degli studenti nelle imprese, appare tuttavia opportuno ricordare che il Dirigente Scolastico è tenuto ad accertare preventivamente la "capacità organizzativa" della struttura ospitante <sup>7</sup> , verificando se vi siano le condizioni affinché l'esperienza sia realmente formativa. <sup>8</sup>

<sup>6</sup> [Deliberazione della Giunta Regionale n. 1405 del 09 settembre 2016](#)

<sup>7</sup> Linee Guida MIUR, p. 64

<sup>8</sup> v. [anche faq 27 sui tirocini –Regione del Veneto](#)

#### 4. Estensione ai percorsi di Alternanza di alcune disposizioni regionali dei tirocini extracurricolari

Date le premesse sopra esposte, si ritiene che anche per l'alternanza debbano essere considerati alcuni vincoli e indicazioni previsti per i tirocini extracurricolari<sup>9</sup>.

<i>Strutture ospitanti: dichiarazione dei requisiti</i>	<p>La Guida operativa del MIUR prevede che il DS verifichi, prima della sigla della convenzione con la struttura ospitante, la presenza della capacità strutturale, tecnologica, in cui è compresa la gestione della sicurezza e organizzativa (p. 64).</p> <p>Ma su quali basi avviene la verifica della presenza dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi che spetta all'istituzione scolastica?</p> <p>Come per le altre tipologie di tirocinio, avverrà sulla base delle dichiarazioni del soggetto ospitante. È il soggetto ospitante, con la sottoscrizione della convenzione, a dichiarare la presenza dei requisiti richiesti. Di tali dichiarazioni esso è responsabile e ne risponde nelle sedi preposte.</p> <p>Le Istituzioni scolastiche, in quanto responsabili dell'alternanza, pur non avendo strumenti di controllo e vigilanza, sono tenute a richiamare l'attenzione del soggetto ospitante sui requisiti per poter ospitare studenti. Nel caso in cui, anche indirettamente, venissero a conoscenza di motivi ostativi all'avvio di percorsi AS-L presso il determinato soggetto ospitante, devono procedere con la <b>non</b> sottoscrizione della convenzione o con la revoca della convenzione stessa se già sottoscritta.</p>
<i>Strutture ospitanti: dimensioni minime</i>	<p>Lo status degli studenti in alternanza, come quello dei "tirocinanti", è equiparato allo status dei lavoratori, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a) del Dlgs. n. 81/2008 (Guida Operativa del MIUR, p. 94).</p> <p>Possono ospitare studenti in alternanza i soggetti obbligati agli adempimenti della sicurezza, cioè quelli che abbiano almeno un dipendente a tempo indeterminato. Tali soggetti, di cui il DS verifica della "capacità tecnologica" indicata come requisito nella Guida operativa del MIUR (p. 64), garantiscono un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza. Il soggetto che non abbia dipendenti e, comunque sia, disposto ad ospitare uno studente in AS-L deve mettere in atto tutte le misure prescritte dal testo unico dalle norme sulla sicurezza, assumendo lo status di datore di lavoro, al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti stessi.</p>
<i>Strutture ospitanti: associazioni di volontariato</i>	<p>Le associazioni di volontariato come già previsto dal D.lgs. 77/2005 possono ospitare tirocinanti. A tal proposito è opportuno evidenziare la distinzione tra due tipologie di associazioni di volontariato:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) le Cooperative sociali ex L. n. 381/1991, i Volontari dei Vigili del Fuoco, i Volontari Protezione Civile, i Volontari Croce Rossa e quelli del Corpo Nazionale Soccorso Alpino. Queste hanno l'obbligo del DVR, della formazione e della sorveglianza sanitaria</li><li>2) Volontari ex L. n. 266/1991 (tutte le altre associazioni) e i Volontari che effettuano servizio civile. Queste possono accogliere studenti se hanno almeno un dipendente</li></ol>
<i>Strutture ospitanti: attività non ammissibili</i>	<p>Sono non ammissibili i "percorsi correlati a profili professionali elementari, connotati da compiti generici e ripetitivi". I riferimenti per definire il livello delle attività possono essere, da un lato, la descrizione dei profili professionali presenti nei contratti collettivi</p>

<sup>9</sup> <http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/faq-tirocini>

	nazionali del lavoro di riferimento applicati dal soggetto ospitante dall'altro, per l'AS-L, il livello EQF delle competenze del profilo da sviluppare in alternanza (3°-4° livello EQF).
<i>Strutture ospitanti: richieste di proroga da parte della realtà ospitante del periodo in contesto lavorativo</i>	La proroga è ammessa solo se non sono stati raggiunti gli obiettivi formativi da conseguire in contesto lavorativo entro il periodo inizialmente previsto, oppure se si è ritenuto di ampliare i contenuti formativi dell'attività, individuando nuovi obiettivi. "La richiesta di proroga (in forma scritta) deve pervenire dal soggetto ospitante al soggetto promotore entro il termine concordato in sede di stipula della convenzione, tramite il tutor esterno, con il consenso dello studente. Nella richiesta devono essere evidenziati i motivi per cui si ritiene opportuno prorogare il tirocinio ... condivisi dal tutor interno con lettera formale."
<i>Strutture ospitanti: impegno orario</i>	Come per i tirocini extracurricolari, l'impegno non dovrà superare l'orario settimanale previsto dal contratto applicato dal soggetto ospitante. Questo si svolge in fascia oraria diurna, fatti salvi casi specifici che ne giustifichino lo svolgimento anche in fascia serale. Si ricorda in ogni caso il divieto di adibire, ai sensi delle vigenti disposizioni <sup>10</sup> , i minori al lavoro notturno ove per notte si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7.

<sup>10</sup> <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/99345dl.htm>

## 5. Gestione della sicurezza

Ad integrazione di quanto riportato nella nota USRV del 19/11/2015, si forniscono le seguenti precisazioni.

<p><i>Sorveglianza sanitaria e visite mediche</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'obbligo di sorveglianza sanitaria per gli studenti non scatta solo per il fatto di svolgere l'ASL, ma va verificato caso per caso, in relazione al DVR della scuola e a quello dell'azienda ospitante. Se, in base al DVR della scuola, lo studente, in quanto "lavoratore equiparato", risulta soggetto alla sorveglianza sanitaria (casi rari, ma possibili in determinati tipi di istituti, ad es. edili e agrari), lo studente avrà già un giudizio di idoneità alla mansione, redatto dal Medico Competente della scuola, valido anche nel mondo del lavoro</li> <li>• L'azienda ospitante dovrà verificare se i rischi (mansione) per i quali è stato visitato lo studente corrispondono a quelli presenti nella propria azienda. Se, in base al DVR dell'azienda ospitante, risulta che le attività svolte dallo studente sono soggette alla sorveglianza sanitaria, sarà il Medico Competente dell'azienda a fare il controllo sanitario (perché conosce i rischi aziendali e il posto di lavoro)</li> <li>• Tuttavia si sottolinea che, per lo sviluppo temporale che caratterizza l'ASL (al massimo 400 ore in tre anni), ben difficilmente l'attività lavorativa svolta dallo studente in ASL produce il superamento di quei limiti che la normativa prende a riferimento per sancire l'obbligo della sorveglianza sanitaria</li> <li>• E' importante che nel DVR della azienda che ospita studenti in ASL venga inserita l'analisi dei rischi per tali soggetti (mansioni possibili, lavori vietati anche in relazione all'età del ragazzo, quantificazioni dei rischi che potrebbero far scattare l'obbligo della sorveglianza sanitaria). Ne consegue che la scuola dovrà scegliere attentamente le aziende anche in base ai rischi presentati e valutare se sia o meno il caso di far fare allo studente mansioni "a rischio"</li> </ul>
<p><i>Informazione</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il soggetto ospitante deve garantire l'informazione degli studenti ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 (i contenuti obbligatori sono esplicitati nell'articolo stesso)</li> <li>• Nel rispetto della privacy da entrambe le parti, l'istituto deve comunicare al soggetto ospitante eventuali problematiche fisiche dello studente che possono richiedere la somministrazione di farmaci salvavita, concordando con questo le modalità operative di un eventuale intervento d'urgenza</li> <li>• All'atto della condivisione del progetto formativo, l'istituto e il soggetto ospitante devono tenere in considerazione eventuali allergie/incompatibilità dello studente, debitamente documentate</li> </ul>
<p><i>Formazione</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'istituto deve assicurare la <u>formazione generale</u> di tutti gli studenti, prima dell'inizio delle attività di AS-L (per formazione generale si intende quella riferita all'art. 37, comma 1, lettera a, del D.Lgs.81/2008)</li> <li>• La formazione generale garantisce la conoscenza dell'art. 20 del D.Lgs. 81/2008 (i cui contenuti però è bene ribadire in occasione del percorso informativo preliminare alle attività di AS-L)</li> <li>• L'istituto deve garantire la <u>formazione specifica</u> di tutti gli studenti sugli argomenti previsti dal proprio Piano di formazione, in stretto collegamento con la valutazione dei rischi dell'istituto stesso (per formazione specifica si intende quella riferita all'art. 37, comma 1, lettera b, del D.Lgs.81/2008)</li> <li>• Il soggetto ospitante può chiedere (ma non pretendere) <u>un'integrazione della formazione specifica</u> dello studente a cura dell'istituto, prima di iniziare le attività di AS-L. Se per</li> </ul>

	<p>qualche ragione questo passaggio non potesse essere realizzabile da parte della scuola e tuttavia dovesse diventare imprescindibile per realizzare l'attività, è bene chiedersi se non valga la pena modificare il progetto formativo per non renderle indispensabile tale integrazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il soggetto ospitante deve garantire, sulla base della propria valutazione dei rischi, <u>l'eventuale formazione specifica supplementare</u> dello studente, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 81/2008</li> </ul>
<i>Addestramento</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il soggetto ospitante deve garantire l'eventuale addestramento dello studente all'uso di attrezzature o macchine particolari, ai sensi dell'art. 37, commi 4 e 5, del D.Lgs. 81/2008</li> <li>• Se effettuato, l'addestramento deve risultare dal diario di bordo delle attività dello studente e correttamente verbalizzato dal soggetto ospitante</li> </ul>
<i>Attestazione dei percorsi formativi</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'istituto deve conservare copia di tutti gli attestati di <i>formazione generale</i> e <i>specifica</i>, in materia di sicurezza, che rilascia agli studenti, anche in formato elettronico</li> <li>• Il soggetto ospitante ha diritto di prendere visione e/o di avere copia cartacea degli attestati rilasciati allo studente, prima dell'inizio delle attività di AS-L</li> <li>• E' possibile che il soggetto ospitante chieda maggiori informazioni sul percorso di <i>formazione specifica</i> svolto dallo studente, rispetto a quanto riportato sugli attestati. A tale scopo, l'istituto deve conservare traccia documentale (anche in formato elettronico) degli argomenti trattati durante il percorso di formazione e dei tempi dedicati ad ognuno di essi</li> </ul>
<i>Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuali</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E' compito dell'azienda ospitante decidere se lo studente in ASL debba indossare i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) durante l'attività, sulla base del proprio DVR e in tal caso dovrà fornirli</li> <li>• Tale valutazione riguarderà anche l'eventuale accettazione di DPI che lo studente già possiede, perché considerati congrui allo scopo e quindi equivalenti a quelli forniti ai propri dipendenti nelle stesse condizioni lavorative</li> </ul>
<i>Rapporti con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'istituto</i>	<p>E' possibile coinvolgere il Servizio di Prevenzione e Protezione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dubbi sulla stesura delle convenzioni e dei progetti formativi</li> <li>• definizione dei contenuti del percorso informativo che l'istituto deve organizzare per tutti gli studenti, prima che inizino le attività di AS-L</li> <li>• valutazione di aspetti organizzativi e logistici riferiti all'attività di singoli o gruppi di studenti</li> <li>• esplicita richiesta da parte del soggetto ospitante di una <i>formazione specifica</i> non contemplata nel Piano di formazione dell'istituto</li> <li>• segnalazione da parte di uno studente/tutor scolastico di possibili inadempimenti del soggetto ospitante rispetto a quanto sottoscritto nella convenzione o nel progetto formativo</li> <li>• casi di studenti con allergie/incompatibilità documentate o con problemi fisici problematiche legate all'attestazione della formazione di uno studente</li> </ul>
<i>Tutela assicurativa INAIL</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fermo restando quanto contenuto nella già citata nota INAIL del 10/02/2016, la copertura assicurativa INAIL degli studenti in AS-L è garantita: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ rispetto a tutte le attività che rientrano nel progetto formativo</li> <li>✓ non solo durante l'attività all'interno della sede del soggetto ospitante, ma anche all'aperto e in qualsiasi luogo pubblico (purché l'attività sia contemplata dal progetto formativo)</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• La copertura assicurativa INAIL non contempla gli infortuni occorsi allo studente nel tragitto casa-luogo di svolgimento dell'AS-L e viceversa. Contempla invece, come precisato nella circolare INAIL n. 44 del 2016, gli infortuni occorsi allo studente nel tragitto scuola-luogo di svolgimento dell'AS-L e viceversa</li><li>• In caso di infortunio dello studente, si precisa che l'obbligo di effettuare la denuncia di infortunio ricade sul Dirigente Scolastico, salvo che sia diversamente stabilito in ambito convenzionale. Lo studente e il soggetto ospitante devono tempestivamente notificare al Dirigente Scolastico l'evento occorso, affinché questi provveda ad effettuare la denuncia all'INAIL nei termini di legge (art. 53 T.U.).</li></ul>
--	---